

## Documento per la consultazione

# MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI PER I SOGGETTI VIGILATI

*Il documento illustra le modifiche che la Banca d'Italia intende apportare alla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati", per (i) estendere agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 TUB due nuove richieste informative riguardanti la ripartizione delle esposizioni per residenza della controparte; (ii) allineare le segnalazioni in materia di fondi propri applicabili agli istituti di pagamento e di moneta elettronica alle modifiche introdotte nella disciplina prudenziale in attuazione della Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.*

*Con l'occasione, si operano alcuni adeguamenti per tenere conto della progressiva attuazione del piano di revisione del framework segnalatico nazionale di banche, SIM e intermediari finanziari, approvato nel 2016.*

*Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento, alla Banca d'Italia:*

- qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC), in formato elettronico all'indirizzo [ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it); oppure*
- in forma cartacea all'indirizzo Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, via Nazionale 91, 00184 ROMA. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata al seguente indirizzo e-mail: [servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it](mailto:servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it).*

*Per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione, si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui le osservazioni, i commenti e le proposte si riferiscono.*

*I commenti ricevuti saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono tuttavia chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati, oppure siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.*

*I commenti ricevuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.*

**Settembre 2018**

Con il presente documento si sottopongono a consultazione le modifiche alla Circolare n. 286/2013 (Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”) finalizzate a:

- a) adeguare le segnalazioni in materia di fondi propri **degli istituti di pagamento (IP) e di moneta elettronica (IMEL)** alle modifiche introdotte nel regime prudenziale di questi soggetti dalla nuova direttiva sui servizi di pagamento (Direttiva 2015/2366/UE - *Payment Services Directive 2 – PSD2*);
- b) introdurre alcune richieste informative per gli **intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB**, per allineare le segnalazioni trasmesse da questi intermediari alle modifiche introdotte per le banche dai regolamenti europei in materia di segnalazioni armonizzate.

Il contenuto della Circolare è, inoltre, oggetto di alcuni interventi di mero allineamento alla progressiva attuazione del piano di revisione del *framework* segnaletico nazionale approvato nel 2016 (1) per banche, SIM e intermediari finanziari.

Considerato che (i) le novità introdotte per IMEL e IP adeguano le segnalazioni sui fondi propri alle novità introdotte dalle disposizioni europee, che non prevedono margini di discrezionalità, e (ii) le nuove segnalazioni per gli intermediari finanziari non comportano rilevanti costi aggiuntivi per gli operatori, lo schema di disposizioni non è stato sottoposto ad analisi d’impatto della regolamentazione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento della Banca d’Italia del 24 marzo 2010.

La consultazione dura 60 giorni.

Di seguito, si illustrano i principali interventi proposti.

## **1. IP E IMEL PURI, IBRIDI NON FINANZIARI (Parte Seconda, Sezione 6, della Circolare 286/2013)**

Le segnalazioni in materia di fondi propri di IP e IMEL vengono adeguate alle modifiche apportate nelle disposizioni di vigilanza, attualmente in consultazione, in adozione della PSD2.

In base al nuovo regime, gli IP e gli IMEL sono assoggettati a una definizione di “fondi propri” analoga a quella delle banche, mediante rinvio diretto alle norme del CRR; viene inoltre prevista una disciplina transitoria per mitigare l’impatto che l’applicazione della nuova definizione potrebbe avere sulla posizione patrimoniale di questi intermediari.

In linea con l’impostazione adottata nelle disposizioni di vigilanza, le segnalazioni di IP e IMEL sui fondi propri sono disciplinate mediante diretto rinvio alle disposizioni dei regolamenti europei che disciplinano le analoghe segnalazioni per le banche.

---

(<sup>1</sup>) Cfr. Comunicazione della Banca d’Italia Comunicazione del 22 giugno 2016 – Revisione delle modalità di gestione, rappresentazione e trasmissione delle segnalazioni di vigilanza, disponibile all’indirizzo <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20160623/index.html>

La prima data di riferimento per l'applicazione delle nuove segnalazioni è fissata al **31 dicembre 2018** <sup>(2)</sup>, per concedere agli operatori il tempo necessario per adeguare i propri sistemi informativi.

## 2. INTERMEDIARI FINANZIARI ESCLUSI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PACCHETTO "CRR/CRD IV" (Parte Seconda, Sezione 5, della Circolare 286/2013)

In linea con l'impostazione attualmente adottata, in base alla quale gli intermediari finanziari sono assoggettati ad un regime prudenziale e segnaletico analogo a quello delle banche, vengono introdotte due nuove richieste informative:

- **segnalazioni riferite alle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ripartite per paese della controparte** - Gli schemi segnaletici delle banche sono stati integrati, a partire dalla segnalazione riferita al 30 giugno 2018, con una nuova richiesta informativa in materia di esposizioni verso amministrazioni pubbliche, in base alla quale queste esposizioni sono distinte per residenza della controparte, trattamento contabile, trattamento prudenziale e scadenza. **Questa rilevazione viene estesa agli intermediari finanziari**, considerata l'utilità di disporre di queste informazioni a livello di intero sistema finanziario, assicurando al contempo l'omogeneità nelle segnalazioni prudenziali;
- **segnalazioni riferite alle esposizioni verso tutte le controparti ripartite in base al Paese di residenza del debitore** - Per assicurare la rappresentazione completa della ripartizione geografica delle esposizioni e l'allineamento con le segnalazioni trasmesse dalle banche, viene estesa agli intermediari finanziari la rilevazione per area geografica della controparte di tutte le esposizioni ponderate per il rischio. Le segnalazioni devono essere prodotte sia dagli intermediari che adottano la metodologia standard per il calcolo del rischio di credito sia da quegli intermediari che utilizzano i modelli interni per il calcolo del rischio di credito. La rilevazione non include le informazioni relative alla ripartizione delle esposizioni rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica e del coefficiente anticiclico specifico <sup>(3)</sup>, trattandosi di requisiti non applicati agli intermediari finanziari.

Le nuove segnalazioni verrebbero trasmesse **a partire dalla segnalazione riferita al 31 dicembre 2018** <sup>(4)</sup>.

## 3. ADEGUAMENTO AL FRAMEWORK SEGNALETICO EUROPEO

In attuazione del piano di revisione delle modalità di trasmissione delle segnalazioni di vigilanza, approvato nel 2016, a partire dalla data di riferimento del 30 giugno 2018, le banche, le SIM soggette a requisiti segnaletici armonizzati, nonché gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB trasmettono alcune segnalazioni prudenziali in materia di fondi propri e requisiti patrimoniali con le

---

<sup>(2)</sup> Gli IP e IMEL puri, ibridi non finanziari dovranno trasmettere alla Banca d'Italia le segnalazioni entro il 25 marzo 2019.

<sup>(3)</sup> Cfr. Regolamento di esecuzione della Commissione n. 680/2014, Schema segnaletico C. 09.04.

<sup>(4)</sup> Gli intermediari finanziari dovranno trasmettere alla Banca d'Italia le segnalazioni entro il 12 febbraio 2019.

modalità e i criteri direttamente previsti dai regolamenti di esecuzione adottati dalla Commissione europea .

Conseguentemente, si apportano i seguenti adeguamenti alla Circolare 286/2013:

a) vengono abrogate le sezioni della Parte I “Segnalazioni armonizzate”, contenente le segnalazioni, su base individuale e consolidata, delle banche e delle SIM in materia di requisiti prudenziali che disciplinano gli schemi segnaletici trasmessi con le nuove modalità <sup>(5)</sup>;

b) vengono modificate le Sezioni della Parte II “Segnalazioni non armonizzate”, relative alle segnalazioni degli intermediari finanziari, che verrebbero disciplinate, con gli opportuni adattamenti, mediante rinvio formale ai connessi regolamenti europei <sup>(6)</sup>.

---

<sup>(5)</sup> Resterebbero in vigore, fino a settembre 2018, solo le sezioni riferite alle Grandi Esposizioni e quelle riferite al *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).

<sup>(6)</sup> Si tratta, peraltro, della stessa tecnica normativa adottata per la disciplina sostanziale: i requisiti prudenziali degli intermediari finanziari sono infatti disciplinati mediante rinvio diretto ai rilevanti articoli del CRR.